

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017
507/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER L'EROGAZIONE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE AGEVOLAZIONI DI COMPETENZA 2015 E REGOLAZIONE DEFINITIVA DELLE PARTITE DI COMPETENZA 2013 E 2014 A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2017) 3406

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 luglio 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2016, 175/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 175/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 801/2016/R/eel);

- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell’energia e dell’ambiente), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 novembre 2016 (prot. Autorità 33540 del 16 novembre 2016) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2016);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 4 luglio 2017 (prot. Autorità n. 22814 del 5 luglio 2017) (di seguito: comunicazione 4 luglio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39 del decreto legge 83/12 contiene disposizioni in materia di rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico a favore delle imprese a forte consumo di energia;
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2013 le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione;
- in attuazione alla deliberazione 467/2013/R/eel, e successive modificazioni, la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2012 (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013), per l’anno 2013 (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014) e per l’anno 2014 (in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015);
- le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state finalmente notificate dal Governo alla Commissione europea in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato solo in data 17 aprile 2014;
- nella pendenza del procedimento di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (di seguito: procedimento europeo di verifica), l’Autorità, anche al fine di ottemperare al connesso obbligo di *standstill*, garantendone, nei fatti, l’effetto utile,

ha introdotto, tra l'altro, un sistema di garanzie per l'eventuale ripetizione delle agevolazioni corrisposte;

- a seguito della comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016, che evidenziava lo stato avanzato del procedimento europeo di verifica, con la deliberazione 677/2016/R/eel l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa allo scopo di attuare le misure agevolative a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza degli anni 2013, 2014 e 2015;
- in particolare, la deliberazione 677/2016/R/eel ha previsto che la Cassa procedesse al riconoscimento delle agevolazioni del periodo di competenza 1 luglio – 31 dicembre 2013 e 1 gennaio – 31 dicembre 2014, ad eccezione delle imprese potenzialmente soggette alla restituzione di talune somme percepite in eccesso per effetto di eventuali sovracompensazioni; e che questi ultimi soggetti dovessero prorogare/rinnovare le garanzie già rilasciate e non potessero ottenere ulteriori erogazioni di competenza 2013 o 2014;
- per l'individuazione delle imprese potenzialmente soggette alla restituzione, ai fini del perimetro di oneri generali relativi al supporto alle fonti rinnovabili, è stato assunto come riferimento il perimetro degli oneri agevolabili relativo alle fonti rinnovabili in senso stretto, come peraltro richiesto nella comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016;
- nelle more della conclusione del procedimento di verifica, la deliberazione 677/2016/R/eel ha previsto di non pubblicare, ritenendole informazioni riservate, le disposizioni di dettaglio destinate alla Cassa e necessarie all'individuazione, in via prudenziale, di eventuali sovracompensazioni percepite dalle imprese interessate dal 2011 fino al 2014, e incluse nell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- con la deliberazione 677/2016/R/eel l'Autorità ha anche dato disposizioni alla Cassa per l'apertura del portale *on-line* ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la effettiva sussistenza dei requisiti caratterizzanti le imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 677/2016/R/eel e della successiva deliberazione 801/2016/R/eel, la Cassa ha messo a disposizione il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015 fino al 3 aprile 2017 (3 maggio per le imprese con codici ATECO relativi ad attività di natura estrattiva);
- la deliberazione 801/2016/R/eel ha rinviato a un successivo provvedimento la regolazione delle partite economiche di competenza 2015, in attesa della conclusione del procedimento europeo di verifica.

CONSIDERATO CHE:

- con la decisione C(2017) 3406 la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente (di seguito: Linee guida);

- la decisione della Commissione europea C(2017) 3406, tra l'altro, ha definito il perimetro del supporto alle fonti rinnovabili in misura più ampia di quanto era stato considerato, in via prudenziale, per la definizione della procedura dell'Allegato A alla deliberazione 677/2016/R/eel (c.d. "perimetro A3*", definito al punto 37, lettera a, della decisione);
- la medesima decisione prevede, per quanto concerne in particolare le agevolazioni di competenza 2015 (*cfr* punti 62 e 66 della decisione):
 - i. un contributo minimo pari al valore minore tra il 15% del contributo teorico agli oneri del perimetro A3* e lo 0,5% del Valore aggiunto lordo per le imprese a forte consumo di energia operanti nei settori dell'Annesso 3 o 5 alle Linee guida e caratterizzate da un indice di intensità energetica rispetto al Valore aggiunto lordo, calcolato come indicato nell'Annesso 4 alle Linee guida (di seguito: *electro-intensity*) superiore al 20%;
 - ii. un contributo minimo pari al valore minore tra il 15% del contributo teorico agli oneri del perimetro A3* e il 4% del Valore aggiunto lordo per le imprese a forte consumo di energia operanti nei settori dell'Annesso 3 e caratterizzate da un indice di *electro-intensity* inferiore al 20%;
 - iii. un contributo minimo pari 20% del contributo teorico agli oneri del perimetro A3* per le imprese a forte consumo di energia non operanti nei richiamati settori dell'annesso 3 e dell'annesso 5 alle Linee guida, ma inclusi negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni 2013 e 2014, in applicazione della "*grandfathering clause*" (di cui al paragrafo 3.7.2 delle Linee guida), ovvero per le imprese a forte consumo di energia operanti nei settori dell'Annesso 5 e caratterizzate da un indice di *electro-intensity* inferiore al 20%;
 - iv. un contributo minimo pari al 100% del contributo teorico agli oneri del perimetro A3* per le imprese che non rientrano in nessuna delle categorie di cui ai precedenti punti da i) a iii);
 - v. l'applicazione di un coefficiente pari al 30% del contributo minimo per il supporto alle fonti rinnovabili, di cui ai precedenti punti, in applicazione della curva di adeguamento progressivo di cui al paragrafo 197 delle Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del punto 67 della decisione C(2017) 3406, le imprese a forte consumo di energia elettrica che negli anni dal 2011 in poi non hanno garantito la corresponsione del contributo minimo sopra richiamato (di seguito: imprese in condizione di sovracompensazione) dovranno essere soggette a recupero attraverso una trattenuta a valere sulle agevolazioni non ancora erogate;
- a tale fine saranno rilevanti le nuove disposizioni normative di rango regolamentare e primario che saranno adottate per recepire le disposizioni della decisione C(2017) 3406.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 801/2016/R/eel ha previsto che per l'anno 2015 l'aliquota del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica per i costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni a favore di tali imprese è fissata ad un valore non superiore al 1 per mille (uno per mille) dell'agevolazione riconosciuta, da applicare in occasione dell'erogazione della regolazione di competenza 2015;
- la medesima deliberazione prevede che, ai fini della determinazione del suddetto contributo, la Cassa trasmette agli uffici dell'Autorità una rendicontazione dei costi sostenuti in attuazione della disciplina in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2014 e 2015, nonché delle eventuali differenze tra i contributi raccolti e le spese sostenute nel medesimo anno 2014;
- con la comunicazione 4 luglio 2017 la Cassa ha trasmesso la rendicontazione di cui al precedente alinea.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle disposizioni della decisione C(2017) 3406 è pertanto possibile:
 - i. identificare in via definitiva le imprese in condizione di sovracompensazione;
 - ii. disporre il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2013 e 2014 che, in esito alle verifiche di cui al comma 1.3 della deliberazione 677/2016/R/eel risultavano potenzialmente passibili di restituzione e che non rientrano tra i soggetti di cui al precedente punto i);
 - iii. disporre il riconoscimento delle agevolazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2015 per i soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto i);
- sia pertanto opportuno aggiornare l'Allegato A alla deliberazione 677/2016/R/eel in coerenza con le disposizioni della decisione C(2017) 3406 e pubblicare il medesimo Allegato, in quanto non più relativo ad informazioni riservate;
- sia di conseguenza necessario impartire disposizioni alla Cassa ai fini del riconoscimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica delle agevolazioni relative al periodo di competenza 1 gennaio - 31 dicembre 2015, ad eccezione delle imprese in condizioni di sovracompensazione;
- sia altresì opportuno, allo stato attuale, rinviare a successivo provvedimento le disposizioni in merito al recupero delle somme dovute dalle imprese in condizioni di sovracompensazione, a valle del recepimento nella normativa nazionale della decisione C(2017) 3406;
- fissare il contributo, a valere sulle agevolazioni per l'anno 2015, a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla Cassa

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in merito agli anni 2013 e 2014

- 1.1 L'Allegato A di cui alla deliberazione 677/2016/R/eel è sostituito dall'Allegato A alla presente deliberazione.
- 1.2 Nel più breve tempo possibile, la Cassa provvede al riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2013 e 2014 ai soggetti che, in esito alle verifiche di cui al comma 1.3 della deliberazione 677/2016/R/eel, sulla base di quanto previsto dall'Allegato A al presente provvedimento, non risultano in condizioni di sovracompensazione.
- 1.3 Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.2 avviene con le modalità previste dal comma 2.1 della deliberazione 677/2016/R/eel.

Articolo 2

Riconoscimenti delle agevolazioni 2015

- 2.1 La Cassa procede nel più breve tempo possibile al riconoscimento degli importi delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2015 ai soggetti inclusi nell'elenco (e successivi aggiornamenti) di cui al comma 2.3 della deliberazione 801/2016/R/eel, se:
 - a) almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
 - i) abbiano dichiarato un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell'Annesso 3 delle Linee Guida;
 - ii) abbiano dichiarato un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell'Annesso 5 delle Linee Guida e contestualmente presentino, per l'anno 2015, un indice di intensità energetica calcolato rispetto al Valore Aggiunto Lordo come previsto dall'Annesso 4 alle Linee Guida (di seguito: *electro-intensity*) superiore al 20%;
 - iii) risultino già inclusi nell'elenco di competenza 2013 (e successivi aggiornamenti), di cui al comma 2.14 della deliberazione 467/2013/R/eel, o nell'elenco di competenza 2014 (e successivi aggiornamenti), di cui al comma 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel;
 - b) non siano soggetti che, per gli anni 2011 – 2014, risultino in condizioni di sovracompensazione, secondo la procedura di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

- c) non risultino titolari nell'anno 2015 di un punto di prelievo in alta o altissima tensione con consumi totali nel medesimo anno 2015 superiori a 150 GWh.
- 2.2 Ai fini del calcolo della *electro-intensity* di cui al precedente comma 2.1, lettera a), punto ii), si applica la metodologia prevista al terzo *step* dell'Allegato B del presente provvedimento.

Articolo 3

Ulteriori verifiche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni 2015

- 3.1 Per i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al precedente comma 2.1, lettere a) e b), ma non quello di cui al medesimo comma, lettera c), la Cassa procede, in via preliminare, a verificare se tali soggetti si trovano in condizioni di sovracompensazione per l'anno 2015.
- 3.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.1, la Cassa applica la procedura di cui all'Allegato B.
- 3.3 Per tutti i soggetti che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.1, la Cassa procede a verificare se tali soggetti si trovano in condizioni di sovracompensazione per l'anno 2015.
- 3.4 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.3, la Cassa applica la procedura di cui all'Allegato C.
- 3.5 Nel più breve tempo possibile, la Cassa provvede al riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2015 per i quali gli esiti delle verifiche di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.3 non hanno evidenziato condizioni di sovracompensazione.

Articolo 4

Disposizioni in merito ai soggetti in condizioni di sovracompensazione

- 4.1 Il presente articolo si applica ai soggetti che, in esito alle verifiche di cui agli articoli 1 e 3, si trovano in condizione di sovracompensazione per almeno uno degli anni tra il 2011 e il 2015.
- 4.2 Per i soggetti di cui al precedente comma 4.1 il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2015 è sospeso.
- 4.3 Sugli importi che restano depositati e vincolati per effetto del precedente comma 4.2, sono riconosciuti, con decorrenza dal giorno del deposito, interessi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa sui propri conti.
- 4.4 Entro il 30 settembre 2017 l'Autorità valuta la necessità di una eventuale ulteriore proroga delle fideiussioni, di cui al comma 3.1 della deliberazione 677/2016/R/eel, a suo tempo rilasciate dalle imprese sottoposte a verifica.
- 4.5 Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità del recupero delle somme corrispondenti alla sovracompensazione, a valle dell'adozione delle

disposizioni normative di cui in premessa, in conformità con il punto 67 della decisione della Commissione europea C(2017) 3406.

Articolo 5

Copertura dei costi della Cassa a valere sulle agevolazioni per l'anno 2015

- 5.1 L'aliquota del contributo delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni a favore di tali imprese per l'anno 2015 è fissata pari a 0,8 per mille, da applicare in occasione dell'erogazione della competenza 2015 di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 La Cassa pubblica sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, istruzioni operative e risposte alle domande più frequenti in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento.
- 6.2 Nell'ambito di quanto previsto al comma 6.1, la Cassa indica le modalità di applicazione della condizione di cui al precedente comma 2.1, lettera a), punto iii), nel caso di modifiche societarie intervenute nel corso del 2015, fermo restando il principio in base al quale lo *status* di impresa a forte consumo di energia elettrica non può essere oggetto di disposizione tra privati.
- 6.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.
- 6.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 6.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni